

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.LL. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968 n. 1444;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07 agosto 1990;

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale n. 40 del 21 aprile 1995;

VISTO l'art. 68 della Legge Regionale n. 10 del 27 aprile 1999;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 6 comma 4 lett. C);

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02/08/02 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19/05/03;

VISTO l'art. 59 della L.R. n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica;

VISTO il foglio prot. n. 744 del 24 gennaio 2011, con il quale il Comune di Trappeto ha trasmesso per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente adottata con le delibere di consiglio comunale n. 38 del 25.11.2009 – Modifica N.T.A. del vigente P.R.G.; n. 28 del 28.09.2010 – Disciplina Z.T.O. del vigente P.R.G.; n. 29 del 28/09/2010 – Modifica art. 38 N.T.A. del vigente P.R.G. e modifica artt. 34 – 48 – 57 – 65 del vigente R.E.;

VISTO l'ulteriore foglio prot. n. 12145 del 28 novembre 2013, con il quale il Comune di Trappeto ha dato riscontro a quanto richiesto con nota di questo Assessorato prot. n. 11450 del 23 febbraio 2011;

VISTE le delibere di consiglio comunale n. 38 del 25.11.2009 – Modifica N.T.A. del vigente P.R.G.; n. 28 del 28.09.2010 – Disciplina Z.T.O. del vigente P.R.G.; n. 29 del 28/09/2010 – Modifica art. 38 N.T.A. del vigente P.R.G. e modifica artt. 34 – 48 – 57 – 65 del vigente R.E.;


VISTI gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 71/78, relativi alle delibere consiliari n. 38 del 25 novembre 2009, n. 28 del 28.09.2010, n. 29 del 28/09/2010;

VISTA la certificazione a firma del Vice Segretario del Comune di Trappeto, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante in argomento;

VISTI i seguenti atti:

- Presa d'atto dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo ex art. 13 L. 64/74 (prot. n. 87874 del 06/03/2012);
- Parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo (prot. n. 7664/VIII del 17/10/2011);
- Parere favorevole a condizioni dell'ANAS S.p.A. (prot. n. CPA – 0031285 del 23/05/2013);
- Parere favorevole della RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato (prot. n. 0000692 del 20/02/2012);
- Presa d'atto della Provincia Regionale di Palermo – Area infrastrutture – Territorio – Viabilità e Trasporti (prot. n. 4304 del 15/01/2013);
- Parere igienico sanitario favorevole dell'ASP di Palermo (prot. n. 1432 del 15/10/2013);
- Copia del manifesto murale;
- Copia dello stralcio della GURS (n. 48 del 03/12/2010) contenente l'avviso;
- Copia dello stralcio del Giornale di Sicilia del 03/12/2010 contenente l'avviso;
- Copia conforme dell'avviso di deposito degli atti affisso all'Albo Pretorio.

VISTO il parere favorevole con prescrizioni n.06 del 07/04/2014, reso dall'Unità Operativa 2.1 del Servizio 2/D.R.U di questo Assessorato, ai sensi della legge regionale n. 71/78, che di seguito parzialmente si



trascrive:

<...Omissis...

Considerato che:

le modifiche e le integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio Comunale di che trattasi introducono variazioni sostanziali nell'impianto normativo del P.R.G. del comune di Trappeto.

Dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal Comune sia regolare ai sensi di legge.

Le modifiche proposte non comportano sostanziale aumento del carico urbanistico, le stesse non necessitano del preventivo parere dell'Ufficio del Genio Civile ex art.13 L.64/74, in quanto non prevedono variazioni dell'utilizzo dei suoli del territorio comunale.

Sono state correttamente effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art.3 della L.R. 71/78 e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi.

Le proposte di modifica riportate negli allegati alle delibere sopra specificate riguardano le norme di seguito indicate. Negli stessi sono riportati i singoli articoli delle N.T.A. e del R.E. come attualmente vigenti e come proposti nella variante in argomento.

Dall'esame degli atti amministrativi trasmessi, si evince quanto segue:

Con la delibera consiliare n. 38 del 25/11/2009 è stata approvata la possibilità di installazione, negli spazi di verde attrezzato, di chioschi prefabbricati per la somministrazione di cibi e bevande, in aggiunta a quanto previsto dagli artt. 54 e 55 delle N.T.A. del vigente P.R.G., con la prescrizione che gli stessi vengano collocati ad almeno m 4,00 dal confine con proprietà privata.

La variante proposta non può essere condivisa, atteso che, per effetto della scadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, le aree in questione sono divenute, allo stato, "zone bianche", prive di destinazione urbanistica.

Con la delibera consiliare n. 28 del 28/09/2010, sono state altresì approvate modifiche conseguenti all'approvazione dei due punti superiori (variazioni ed integrazioni) ai seguenti articoli delle N.T.A., di seguito riportate:

- Art. 33 – z.t.o. "C1" - zona di espansione urbana:

Le z.t.o. "C1" si attuano mediante interventi preventivi di cui all'art. 13 del TITOLO II delle N.T.A.

Ad ogni ambito individuato nel P.R.G. deve corrispondere un unico piano di lottizzazione convenzionata.

Nella redazione dei P.d.L. dovranno, inoltre, osservarsi le seguenti disposizioni:

E' fatta salva la viabilità di previsione del P.R.G. vigente che delimita gli ambiti individuati dallo stesso strumento urbanistico generale per gli interventi urbanistici attuativi (P.P. delle PP.EE.).

In ogni proposta di P.d.L. convenzionata che interessi aree adiacenti la viabilità di previsione del P.R.G. di cui al punto precedente, deve prevedere la realizzazione di detta viabilità a spese del proponente il P.d.L. convenzionato e la cessione gratuita al comune;

La superficie territoriale (St) del P.d.L. convenzionato deve intendersi al netto della superficie della viabilità di previsione del P.R.G. vigente;

La pianificazione preventiva dovrà essere redatta in conformità all'art. 9 della L.R. n. 71/78 (contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione) e s.m.i.;

In ogni caso dovrà essere richiesto al Genio Civile di Palermo il prescritto parere ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/74.;

Analogamente, ove ne ricorrano gli estremi, dovrà essere richiesto alla competente Soprintendenza BB.CC.AA. il "Nulla Osta" preventivo;

I piani di lottizzazione convenzionata dovranno sortire i loro effetti nell'arco temporale di anni dieci, a far data dall'approvazione degli stessi da parte del Consiglio comunale;

Alla scadenza di ogni P.d.L., per la parte non ancora attuata, trova applicazione il comma 1 dell'art. 17 della L. 1150/42. Pertanto, in attesa di eventuale approvazione di un nuovo piano attuativo, corre l'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona dal vecchio P.d.L.;

Per effetto delle modifiche ed integrazioni all'art. 33 in esame viene annullato interamente l'art. 12 delle N.T.A. delle PP.EE. del P.R.G.

La variante proposta può essere condivisa, nel rispetto degli indici e parametri individuati dalle norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico generale vigente, limitatamente al punto riguardante l'estensione del piano di lottizzazione a ciascuno degli ambiti individuati dalle sottozone "C1", atteso che, per effetto della scadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, non possono essere condivisi i punti volti a riproporre la viabilità di previsione del PRG.

- Art. 35 – z.t.o. "C3" – zona per l'insediamento della residenza stagionale:

Le z.t.o. "C3" si attuano mediante interventi preventivi di cui all'art. 13 del TITOLO II delle N.T.A.

Ad ogni piano di lottizzazione convenzionata deve corrispondere una superficie non inferiore a mq 5000,00. Il lotto minimo deve essere mq 800,00.

Nella redazione dei P.d.L. dovranno, inoltre, osservarsi le seguenti disposizioni:



E' fatta salva la viabilità di previsione del P.R.G. vigente che delimita gli ambiti individuati dallo stesso strumento urbanistico generale per gli interventi urbanistici attuativi (P.P. delle PP.EE.). In ogni proposta di P.d.L. convenzionata che interessi aree adiacenti la viabilità di previsione del P.R.G. di cui al punto precedente, debbesi prevedere la realizzazione di detta viabilità a spese del proponente il P.d.L. convenzionato e la cessione gratuita al comune;

La superficie territoriale (St) del P.d.L. convenzionato deve intendersi al netto della superficie della viabilità di previsione del P.R.G. vigente;

La superficie lottizzabile deve essere costituita da particelle confinanti senza soluzione di continuità, o separate da strada pubblica, o di previsione del P.R.G., compresa quest'ultima nella proposta di P.d.L.

La pianificazione preventiva dovrà essere redatta in conformità all'art. 9 della L.R. n. 71/78 (contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione) e s.m.i.;

In ogni caso dovrà essere richiesto al Genio Civile di Palermo il prescritto parere ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/74.;

Analogamente, ove ne ricorrano gli estremi, dovrà essere richiesto alla competente Soprintendenza BB.CC.AA. il "Nulla Osta" preventivo;

I piani di lottizzazione convenzionata dovranno sortire i loro effetti nell'arco temporale di anni dieci, a far data dall'approvazione degli stessi da parte del Consiglio comunale;

Alla scadenza di ogni P.d.L., per la parte non ancora attuata, trova applicazione il comma 1 dell'art. 17 della L. 1150/42. Pertanto, in attesa di eventuale approvazione di un nuovo piano attuativo, corre l'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona dal vecchio P.d.L.;

Nel caso in cui il completamento della pianificazione di un intero ambito territoriale determini un lotto residuo non pianificato, si potrà procedere con intervento diretto a mezzo di concessione edilizia, seguendo le prescrizioni del presente articolo e con l'obbligo di monetizzare gli spazi destinati alle opere d'urbanizzazione (spazi di sosta e parcheggio min. 1,70 mq/ab, spazi di verde attrezzato min. 3,00 mq/ab., spazi di verde pubblico attrezzato di quartiere min. 3,00 mq/ab. E spazi di interesse comune min. 2,00 mq/ab) che risultassero di dimensioni irrisorie tali da non potersi utilizzare.

Per effetto delle modifiche ed integrazioni all'art. 35 in esame viene annullato interamente l'art. 14 delle N.T.A. delle PP.EE. del P.R.G.

La variante proposta può essere condivisa, nel rispetto degli indici e parametri individuati dalle norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico generale vigente, limitatamente al punto riguardante l'estensione minima del piano di lottizzazione e del lotto minimo all'interno degli ambiti individuati dalle sottozone "C3", atteso che, per effetto della scadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, non possono essere condivisi i punti volti a riproporre la viabilità di previsione del PRG.

Art. 37 – z.t.o. "D":

La z.t.o. "D" si attua mediante intervento preventivo di cui all'art. 13 del TITOLO II delle N.T.A da predisporci per l'intero ambito individuato nel P.R.G.

Nella redazione della pianificazione preventiva dovranno, inoltre, osservarsi le seguenti disposizioni:

La pianificazione preventiva dovrà essere redatta in conformità all'art. 9 della L.R. n. 71/78 (contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione) e s.m.i.;

In ogni caso dovrà essere richiesto al Genio Civile di Palermo il prescritto parere ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/74.;

Analogamente, ove ne ricorrano gli estremi, dovrà essere richiesto alla competente Soprintendenza BB.CC.AA. il "Nulla Osta" preventivo;

Il piano di lottizzazione convenzionata dovrà sortire i suoi effetti nell'arco temporale di anni dieci, a far data dall'approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale;

Alla scadenza del P.d.L., per la parte non ancora attuata, trova applicazione il comma 1 dell'art. 17 della L. 1150/42. Pertanto, in attesa di eventuale approvazione di un nuovo piano attuativo, corre l'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona dal vecchio P.d.L.;

Per effetto delle mofiche ed integrazioni all'art. 37 in esame viene annullato interamente l'art. 16 delle N.T.A. delle PP.EE. del P.R.G.

La variante proposta può essere condivisa, nel rispetto degli indici e parametri individuati dalle norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico generale vigente.

Art. 46 – z.t.o. "Ft2" – zona degli insediamenti turistico-ricettivi di nuovo impianto:

La z.t.o. "Ft2" si attua mediante intervento preventivo di cui all'art. 13 del TITOLO II delle N.T.A. da predisporci per l'intero ambito individuato nel P.R.G

Nella redazione dei P.d.L. dovranno, inoltre, osservarsi le seguenti disposizioni:

E' fatta salva la viabilità di previsione del P.R.G. vigente che delimita gli ambiti individuati dallo stesso strumento urbanistico generale per gli interventi urbanistici attuativi (P.P. delle PP.EE.).

In ogni proposta di P.d.L. convenzionata che interessi aree adiacenti la viabilità di previsione del



P.R.G. di cui al punto precedente, *devesi prevedere la realizzazione di detta viabilità a spese del proponente il P.d.L. convenzionato e la cessione gratuita al comune;*
La superficie territoriale (St) del P.d.L. convenzionato deve intendersi al netto della superficie della viabilità di previsione del P.R.G. vigente;
La pianificazione preventiva dovrà essere redatta in conformità all'art. 9 della L.R. n. 71/78 (contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione) e s.m.i.;
In ogni caso dovrà essere richiesto al Genio Civile di Palermo il prescritto parere ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/74.;
Analogamente, ove ne ricorrano gli estremi, dovrà essere richiesto alla competente Soprintendenza BB.CC.AA. il "Nulla Osta" preventivo;
Il piano di lottizzazione convenzionata dovrà sortire i suoi effetti nell'arco temporale di anni dieci, a far data dall'approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale;
Alla scadenza del P.d.L., per la parte non ancora attuata, trova applicazione il comma 1 dell'art. 17 della L. 1150/42. Pertanto, in attesa di eventuale approvazione di un nuovo piano attuativo, corre l'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona dal vecchio P.d.L.;
Per effetto delle modifiche ed integrazioni all'art. 37 in esame viene annullato interamente l'art. 15 delle N.T.A. delle PP.EE. del P.R.G.
La variante proposta può essere condivisa, nel rispetto degli indici e parametri individuati dalle norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico generale vigente, limitatamente al punto riguardante l'estensione del piano di lottizzazione all'ambito individuato dalla sottozona "Ft2", atteso che, per effetto della scadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, non possono essere condivisi i punti volti a riproporre la viabilità di previsione del PRG.
Con la delibera consiliare n. 29 del 28/09/2010 sono state approvate le seguenti modifiche:

- *Art. 38 lett. a) delle N.T.A. del vigente P.R.G. (z.t.o. "E1").*
o L'originaria formulazione della lett. a): "costruzioni al servizio dell'agricoltura, abitazioni, fabbricati rurali in genere, stalle, silos, serbatoi idrici, ricoveri per mezzi agricoli, animali, ecc..." è stata sostituita con quella, più sintetica: "abitazioni e fabbricati al servizio dell'agricoltura".
La modifica può essere condivisa.
Inoltre, sono stati aggiunte alle altre, le seguenti prescrizioni e parametri:
Nelle costruzioni ad uso residenziale, il lotto minimo deve essere tale da garantire almeno 28 mq di superficie utile abitativa (superficie minima di cui all'art 3 del D.M Sanità del 05/07/1975, relativa ad un alloggio monostanza per una persona;
La modifica non può essere condivisa, atteso che la sua approvazione comporterebbe necessariamente la riduzione del lotto minimo oggi previsto, pari a mq 5000.
L'abitazione in verde agricolo può essere realizzata anche dai soggetti che non sono in possesso della qualifica di imprenditore a titolo principale (oggi imprenditore agricolo professionale), esclusa la possibilità di realizzare il 50% di mc/mq 0,03da destinare a magazzino ecc...;
La modifica può essere condivisa.
E' consentito realizzare un piano cantinato di superficie pari alla proiezione del fabbricato, con la prescrizione che il piano cantinato deve avere le caratteristiche dei locali di pertinenza e deve essere, a sistemazione esterna realizzata, totalmente interrato. La superficie di detto locale cantinato (in nessun caso superiore alla superficie coperta del fabbricato), deve essere contenuta totalmente all'interno della proiezione del perimetro della superficie coperta del fabbricato. Inoltre, è fatto obbligo, per motivi igienico-sanitari e di sicurezza, realizzare idonee bocche di lupo che abbiano altezza massima di m 1.20 e larghezza massima di m 1,00. La superficie coperta del locale cantinato interrato deve corrispondere a quella di sedime della sola parte residenziale.
La modifica può essere condivisa.

- *Art. 34 lett. b) del Regolamento edilizio (spazi di sosta o parcheggio)*
La lettera b) dell'art. 34 è stata ampliata e dettagliata rispetto alla formulazione originale: "i parcheggi privati (di pertinenza) sono quelli di cui alla Legge 24/03/1989 n. 122. Per essi valgono le disposizioni e le prescrizioni di seguito riportate:
In tutto le z.t.o. del territorio comunale, nei casi di nuova costruzione escluso ampliamenti, modifiche e sopraelevazioni, non superiori al 20% del volume dell'unità originaria (residenziale o non residenziale), devono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati di pertinenza, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
Detta superficie da destinare a parcheggio deve essere asservita al fabbricato con atto di vincolo permanente, da trascriversi in atto pubblico a cura del concessionario.
Nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici in zona A e B, realizzati prima dell'entrata in vigore della L. 122/89, potrà essere reperita una superficie da destinare a parcheggio privato pari a un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione.
Per le nuove costruzioni e/o per i fabbricati esistenti che ricadono nelle z.t.o "A" e "B", detto vincolo permanente di destinazione a parcheggio, può essere ricavato e/o trasferito in qualsiasi altra area o immobile regolarmente realizzato, all'interno delle stesse zone "A" e "B", a



distanza non superiore a 300 metri se ricavato e/o trasferito all'interno delle zone "C1" edificate (attuate).

Per le nuove costruzioni e/o per i fabbricati esistenti che ricadono nelle z.t.o "C" detto vincolo permanente di destinazione a parcheggio, può essere ricavato e/o trasferito in qualsiasi altra area o immobile regolarmente realizzato, purché posti a distanza non superiore a 300 metri. Dette aree devono ricadere nelle zone "C" edificate (attuate) o, nelle zone "A" e "B" se, quest'ultime, si trovano all'interno del bacino di raggio pari a 300 metri.

L'area destinata a parcheggio può essere ricavata nella stessa costruzione ovvero in area esterna, oppure promiscuamente se si tratta di area esterna dello stesso lotto del fabbricato.

Nel caso di fabbricati esistenti e/o da realizzare, che presentino il vano d'ingresso dell'area destinata a parcheggio direttamente prospiciente sul pubblico marciapiede, è consentito realizzare l'eventuale scarozzo nel piano del marciapiede senza sconfinare nella pubblica sede viaria.

E' fatto obbligo, nel caso di trasferimento di vincolo permanente di destinazione a parcheggio, asservire all'edificio detta superficie, a mezzo di atto notarile da trascriversi a cura del proprietario. Inoltre, detto trasferimento di vincolo permanente di destinazione a parcheggio deve essere assentito dal Comune.

La modifica può essere condivisa ad eccezione della parte riguardante la possibilità di ridurre a 1/20 della volumetria nei casi demolizione e ricostruzione la superficie da adibire a parcheggio che può essere ammessa nei soli casi di demolizione e fedele ricostruzione.

- Art. 48 del Regolamento edilizio (aggetti, sporgenze e ritiri)

L'art. 48 del Regolamento edilizio è stato modificato riducendo da m 3,50 a m3,00 l'altezza minima dal piano del marciapiedi con la seguente formulazione: "L'aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m 3,00 dal piano del marciapiede"

La modifica può essere condivisa.

- Art. 57 del Regolamento edilizio (Piani terreni)

L'art. 57 è stato modificato rispetto alla formulazione originaria, prescrivendo che l'obbligo di rialzo di cm 50,00 dal livello delle aree circostanti valga per tutte le nuove costruzioni, ad esclusione di quelle ricadenti nelle z.t.o. "A" e "B" ed escludendo il volume ad esso relativo dal computo della volumetria dell'edificio. Inoltre, per i piani terreni adibiti ad autorimesse è stata prescritta un'altezza utile non inferiore a m 3,00, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.

La modifica può essere condivisa, ad eccezione della parte riguardante l'esclusione del rialzo di 50 cm delle aree circostanti dal computo della volumetria.

- Art. 65 del Regolamento edilizio (Abitazioni rurali)

Come diretta conseguenza delle modifiche introdotte all'art. 38 lett. a) delle N.T.A. sono stati abrogati i primi due paragrafi che così recitavano: "le abitazioni rurali sono ammesse a condizione che l'agricoltore o l'imprenditore, a titolo principale (art. 12 L. 09/05/1975, n. 153) vi risieda. Sono considerate case rurali le costruzioni classificate come agricole ed adibite alla residenza stabile del conduttore del fondo o quelle che, assunte alla residenza, costituiscono porzioni di edifici dell'azienda agricola"

La modifica può essere condivisa.

Le modifiche sopra indicate e considerate condivisibili rivestono esigenze di pubblico interesse ai fini della migliore gestione del vigente Piano Regolatore Generale.

Per tutto quanto sopra considerato e visti gli atti ed elaborati trasmessi, la scrivente Unità Operativa

esprime il parere

che la variante alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio del Piano Regolatore Generale del comune di Trappeto, adottata con delibere consiliari n. 38 del 25/11/2009, n. 28 del 28/09/10, n. 29 del 28/09/10, sia meritevole di approvazione, nei limiti e con le prescrizioni sopra evidenziate.;

VISTA la nota prot. n. 8426 del 10/04/2014 con la quale il suddetto parere è stato notificato al Comune di Trappeto a mezzo di posta elettronica certificata per le eventuali controdeduzioni da formulare entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 5151 del 20/05/2014, assunta la protocollo di questo Assessorato in data 17/06/2014 col n. 12923, con la quale il Comune ha trasmesso le proprie controdeduzioni che riguardano in particolare il punto relativo al lotto minimo in verde agricolo, che viene precisato essere di mq 3000, e non di mq 5000 come erroneamente riportato nel parere n. 06 del 07 aprile 2014, mentre, per quanto riguarda gli articoli 54 e 55 delle norme tecniche di attuazione del PRG, viene rappresentato che la pianificazione delle aree relative a detti articoli sarà rivista con la formazione del PRG;

CONSIDERATO che non si ritiene di poter accogliere le controdeduzioni formulate dal Comune in quanto, per quanto riguarda il primo punto, il loro accoglimento comporterebbe comunque, anche in presenza di un lotto minimo di minori dimensioni, una deroga all'indice massimo fissato dal D.I. n. 1444/68 in 0,03 mc/mq; per il secondo punto le controdeduzioni non possono essere accolte in

quanto la circostanza che sia in corso la formazione del nuovo strumento urbanistico generale non ha alcuna influenza sulla modifica degli artt. 54 e 55 delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente;


RITENUTO di poter condividere il parere n. 06 del 07 aprile 2014, reso dall'Unità Operativa 2.1 del Servizio 2/DRU, ai sensi della legge regionale n. 71/78;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

DECRETA

- ART. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. R. n. 71 del 27 Dicembre 1978, in conformità al parere n. 06 del 07 aprile 2014, reso dall'Unità Operativa 2.1 del Servizio 2/D.R.U., è approvata la variante al P.R.G. vigente del Comune di Trappeto adottata con le delibere di consiglio comunale n. 38 del 25.11.2009 – Modifica N.T.A. del vigente P.R.G.; n. 28 del 28.09.2010 – Disciplina Z.T.O. del vigente P.R.G.; n. 29 del 28/09/2010 – Modifica art. 38 N.T.A. del vigente P.R.G. e modifica artt. 34 – 48 – 57 – 65 del vigente R.E.;
- ART. 2)** Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:
1. Parere n. 06 del 07 aprile 2014 reso dall'U.O. 2.1 del Servizio 2/D.R.U.;
 2. Delibera C.C. n. 38 del 25 novembre 2009 di adozione della Variante;
 3. Delibera C.C. n. 28 del 29 settembre 2009 di adozione della Variante;
 4. Delibera C.C. n. 29 del 29 settembre 2009 di adozione della Variante
- ART. 3)** La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
- ART. 4)** Il Comune di Trappeto resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della L. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- ART. 5)** Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla data di pubblicazione sulla GURS, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

PALERMO, li **10 LUG. 2014**



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Maurizio Pirillo)